



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 1009

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria della Divisione Calcio a 5 è convocata, ai sensi del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle "Norme Procedurali per le Assemblee della LND", per il giorno

05 maggio 2026

in modalità online, alle ore 17.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea;
3. Comunicazioni del Presidente della Divisione;
4. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;
5. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

La verifica dei poteri sarà effettuata:

con accreditamento online fino alle ore 19.00 del giorno 29 aprile 2026.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle norme regolamentari.

Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante:

- a) Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 157/A del 30 gennaio 2025 (corrispondente Comunicato Ufficiale di Lega n. 311 del 30 gennaio 2025);
- b) Convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva per il 22 Giugno 2026 e allegato "Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva" (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 2 aprile 2026 e corrispondente Comunicato Ufficiale di Lega n. 377 del 2 aprile 2026);
- c) Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea;
- d) Modulo A) - Delega di rappresentanza extra-societaria;
- e) Modulo B) - Delega di rappresentanza intra-societaria.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/04/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



COMUNICATO UFFICIALE N. 311 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

Il Consiglio Federale

- viste le modifiche alle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti” proposte dalla medesima Lega;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti” secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1 – <u>L'Assemblea della L.N.D.</u>	Art. 1 – <u>L'Assemblea della L.N.D.</u>
<p>L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.</p> <p>L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.</p> <p>L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:</p> <p>a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.</p> <p>b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.</p> <p>La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.</p> <p>Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.</p> <p>In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.</p>	<p>L'Assemblea è l'organo deliberativo della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.</p> <p>L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.</p> <p>L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:</p> <p>a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.</p> <p>b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.</p> <p>La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.</p> <p>Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.</p> <p>In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.</p>

<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.</p>	<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.</p>
<p align="center"><u>Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>	<p align="center"><u>Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>
<p>Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p> <p>Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.</p> <p>Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.</p> <p>L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:</p> <p>a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.</p> <p>Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto</p>	<p>Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p> <p>Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.</p> <p>Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.</p> <p>L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:</p> <p>a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.</p> <p>Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al</p>

<p>previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.</p> <p>Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; - il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; - i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; - i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; - il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale; - il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile. 	<p>successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.</p> <p>Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; - il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; - i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; - i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; - il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale; - il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile; - il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer; - il Coordinatore del Dipartimento per l'attività amatoriale-ricreativa; - il Coordinatore del Dipartimento per l'attività degli eSports.
<p><u>Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>	<p><u>Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>
<p>L'Assemblea della L.N.D.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari; - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito; - elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.: <ol style="list-style-type: none"> 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale; 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione 	<p>L'Assemblea della L.N.D.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari; - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito; - elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.: <ol style="list-style-type: none"> 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale; 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione

<p>di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;</p> <p>4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;</p> <p>L'Assemblea della L.N.D. designa:</p> <p>- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.</p> <p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.</p> <p>L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.</p>	<p>di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;</p> <p>4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;</p> <p>È di competenza dell'Assemblea della L.N.D. la designazione del candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. A tal fine, il Consiglio Direttivo della Lega può proporre una candidatura da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.</p> <p>L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.</p>
<p><u>Art. 4 – Procedure</u></p>	<p><u>Art. 4 – Procedure</u></p>
<p>Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.</p> <p>L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.</p> <p>Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle</p>	<p>Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.</p> <p>L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.</p> <p>Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente dell'Assemblea decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che</p>

<p>votazioni.</p> <p>Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p>	<p>regolano le procedure assembleari elettive. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.</p> <p>Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p>
<p><u>Art. 5 – Convocazione</u></p>	<p><u>Art. 5 – Convocazione</u></p>
<p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.</p>	<p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.</p>

<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.</p>	<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.</p>
<p><u>Art. 6 – Costituzione e deliberazioni</u></p>	<p><u>Art. 6 – Costituzione e deliberazioni</u></p>
<p>Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega.</p> <p>Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:</p>	<p>Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega.</p> <p>Le Società di Lega che, oltre alle attività dilettantistiche di Calcio a 11 maschile, svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e/o di Calcio a Cinque, esercitano il diritto di voto anche per l'elezione dei rispettivi Responsabili Regionali.</p> <p>Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:</p>

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto

<p>voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto. 	<p>e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
<p>Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.</p>	<p>Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.</p> <p>Le Società che svolgono attività dilettantistica a livelli differenti in ambito nazionale e regionale, anche se in discipline diverse, esercitano il diritto di designazione e il diritto di voto unicamente nell'ambito sportivo nazionale, determinato sulla base dell'attività prevalente svolta dalla Società.</p> <p>Per le Società che svolgono attività dilettantistica in ambito nazionale, anche se in discipline diverse, l'ambito di designazione e di voto a livello nazionale è assegnato in base al seguente criterio di prevalenza, nell'ordine: Campionato Nazionale maschile di Serie D, Campionati Nazionali Femminili, Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque.</p>
<p>Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.</p>	<p>Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile con diritto di voto, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto (delega extra societaria).</p>
<p>La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. 	<p>La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

<p>Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.</p> <p>In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.</p> <p>Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Arbitri in attività; - coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali; - coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione; - i Dirigenti di Società professionistiche; - i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee. <p>I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.</p> <p>Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.</p>	<p>Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato (delega intrasocietaria) di Lega/Comitato/Divisione/Dipartimento portante il timbro della Società.</p> <p>In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega Comitato/Divisione/Dipartimento recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.</p> <p>I moduli di delega extra-societaria e intrasocietaria sono pubblicati all'atto della convocazione dell'Assemblea a cura dell'articolazione interessata.</p> <p>Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Arbitri in attività; - coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali; - coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione; - i Dirigenti di Società professionistiche; - i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee. <p>I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.</p> <p>Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.</p>
--	---

<p>Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.</p>	<p>Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.</p>
<p><u>Art. 7 – Funzioni delle Assemblee</u></p>	<p><u>Art. 7 – Funzioni delle Assemblee</u></p>
<p>a) <u>Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:</u></p> <p>1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti; 4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria - n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise 	<p>a) <u>Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:</u></p> <p>1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti; 4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria - n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise

<ul style="list-style-type: none"> - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia - n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto - n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale - n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque - n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile - n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico. 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia - n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto - n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale - n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque - n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile - n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.
<p>I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.</p>	<p>I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.</p>
<p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.</p>	<p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.</p>
<p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.</p>	<p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.</p>
<p>I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.</p>	<p>I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle Società di Lega, appartenenti ai rispettivi Comitati, che disputano Campionati dilettantistici di Calcio a Cinque o di Calcio Femminile.</p>
<p>b) <u>Le Assemblee dei Comitati designano:</u></p>	<p>b) <u>Le Assemblee dei Comitati designano:</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente 	<ol style="list-style-type: none"> 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente

<p>Vicario della L.N.D.;</p> <p>3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;</p> <p>4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;</p> <p>5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.</p> <p><u>c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:</u></p> <p>1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;</p> <p>2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;</p> <p>3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.</p> <p><u>d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:</u></p> <p><u>designano:</u></p> <p>1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;</p> <p>2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;</p> <p>3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;</p> <p><u>eleggono, per il quadriennio olimpico:</u></p> <p>1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi,</p>	<p>Vicario della L.N.D.;</p> <p>3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;</p> <p>4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;</p> <p>5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.</p> <p><u>c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:</u></p> <p>1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;</p> <p>2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;</p> <p>3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.</p> <p><u>d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:</u></p> <p><u>designano:</u></p> <p>1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;</p> <p>2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;</p> <p>3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;</p> <p><u>eleggono, per il quadriennio olimpico:</u></p> <p>1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi,</p>
--	--

<p>secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).</p> <p>Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.</p> <p>Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p> <p>Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p>	<p>secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).</p> <p>Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.</p> <p>Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p> <p>Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p>
--	--

<u>Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature</u>	<u>Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature</u>
<p>Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:</p> <p>a) <u>Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>b) <u>Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>c) <u>Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;</p> <p>d) <u>Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D.</u>, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;</p> <p>e) <u>Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;</p> <p>f) <u>Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile</p>	<p>Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:</p> <p>a) <u>Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>b) <u>Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>c) <u>Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;</p> <p>d) <u>Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D.</u>, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;</p> <p>e) <u>Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;</p> <p>f) <u>Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le</p>

<p>può esprimere non più di una designazione per le candidature alla carica di Presidente della L.N.D e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).</p> <p>Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).</p> <p>g) <u>Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;</p> <p>h) <u>Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque</u>: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;</p> <p>i) <u>Per la carica di Presidente di Comitato</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.</p> <p>l) <u>Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega); - da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega); - da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega); - oltre 1.000 Società di appartenenza: 	<p>candidature alla carica di Presidente della L.N.D e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).</p> <p>Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).</p> <p>g) <u>Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;</p> <p>h) <u>Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque</u>: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;</p> <p>i) <u>Per la carica di Presidente di Comitato</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.</p> <p>l) <u>Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 600 Società di appartenenza: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega); - oltre 600 Società di appartenenza: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);
---	---

<p>designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;</p> <p>- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).</p> <p>n) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:</u></p> <p>- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).</p> <p>o) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica:</u> designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di “puro Settore” per ognuna delle aree geografiche.</p> <p>Per le designazioni di cui alla lettera l) della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a</p>	<p>m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;</p> <p>- fino a 600 Società di appartenenza: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);</p> <p>- oltre 600 Società di appartenenza: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);</p> <p>n) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:</u></p> <p>- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 10 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).</p> <p>o) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica:</u> designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di “puro Settore” per ognuna delle aree geografiche.</p> <p>Per le designazioni di cui alle lettere l) e m) della presente norma, ai fini della individuazione della soglia percentuale di ciascun Comitato, si tiene conto delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.</p>
---	---

<p>ciascun Comitato, aventi diritto al voto.</p> <p>Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.</p> <p>Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.</p> <p>Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale; - da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali; - da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali; - da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali; - da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali; - oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali. <p>Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale; - da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali; - da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali; - oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali. <p>Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla</p>	<p>Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.</p> <p>Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.</p> <p>p) <u>Per la carica di</u> Responsabile Regionale del Calcio a Cinque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega); - oltre 100 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega); <p>q) <u>Per la carica di</u> Responsabile Regionale del Calcio Femminile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 50 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega); - oltre 50 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega); <p>Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere p) e q), della presente norma, è esercitato dalle Società di Lega che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, aventi diritto al voto.</p> <p>Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione; 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile; 3) al numero dei Consiglieri del proprio Comitato
--	---

<p>base del calcolo delle Società “pure” regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.</p> <p>Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione; 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile; 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti. <p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell’ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.</p> <p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell’ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p>	<p>o della propria Divisione;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) ad una per la carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile; 5) ad una per la carica di Responsabile Regionale del Calcio a Cinque; 6) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti. <p>Le Società pure regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque non concorrono alle designazioni di cui al punto 3) in relazione ai Consiglieri del rispettivo Comitato.</p> <p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell’ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.</p> <p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell’ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p>
<p><u>Art. 9 – Presentazione delle candidature</u></p>	<p><u>Art. 9 – Presentazione delle candidature</u></p>
<p>Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.</p> <p>Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all’articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da</p>	<p>Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.</p> <p>Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all’articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi</p>

<p>depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.</p> <p>Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.</p> <p>Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.</p> <p>I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei</p>	<p>almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 3 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.</p> <p>Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D. I candidati alle cariche elettive devono, altresì, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata valido.</p> <p>In caso di elezione, il soggetto candidato è tenuto a optare per una sola carica qualora ricoprisse una posizione incompatibile con altre cariche di natura elettiva già validamente acquisite. Il mancato esercizio dell'opzione entro sette giorni dall'ultima elezione conseguita comporta la decadenza automatica dalla stessa.</p> <p>Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.</p> <p>I candidati alle cariche di Consiglieri dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione formale al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, mediante dichiarazione allegata alla propria candidatura. Tale dichiarazione ha efficacia solo se approvata dal candidato Presidente interessato, con le modalità di cui al presente articolo.</p> <p>Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei</p>
---	--

Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Entro il giorno successivo a quello in cui il rispettivo Collegio di Garanzia Elettorale delibera in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati, i nominativi dei candidati Consiglieri che hanno dichiarato adesione formale al programma di un candidato Presidente devono essere approvati da quest'ultimo per l'inserimento in un apposito elenco ufficiale collegato alla propria candidatura. Detto elenco deve comprendere un numero di nominativi non inferiore al totale dei posti disponibili nel

<p>L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato.</p> <p>Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.</p> <p>Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p>	<p>Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque. Sono esclusi da detto computo numerico il Presidente e – nel caso dei Comitati – anche i Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.</p> <p>L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato. Deve, parimenti, essere pubblicato sul Comunicato Ufficiale dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque l'elenco ufficiale dei candidati alla carica di Consiglieri, collegato ad un candidato Presidente.</p> <p>Il candidato inserito in un elenco ufficiale, indipendentemente dal ruolo cui aspira, non può candidarsi in altri.</p> <p>I candidati alle cariche di Responsabile Regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato. È in ogni caso loro preclusa l'inclusione nell'elenco ufficiale collegato ad un candidato Presidente.</p> <p>Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.</p> <p>Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p>
<p align="center">Art. 10 – <u>Modalità delle votazioni</u></p>	<p align="center">Art. 10 – <u>Modalità delle votazioni</u></p>
<p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni</p>	<p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico. Nelle Assemblee Elettive della Lega Nazionale Dilettanti, le votazioni avvengono separatamente</p>

<p>avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.</p> <p>Quando si verificano irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.</p>	<p>per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre.</p> <p>Nelle Assemblee Elettive dei Comuni e della Divisione Calcio a Cinque, ciascun incarico oggetto di elezione è sottoposto a votazione separata, fermo restando che dette votazioni si svolgono nell'ambito di due distinte sessioni. La prima sessione è dedicata unicamente alla votazione per la carica di Presidente, che deve precedere – a pena di nullità – le votazioni per le altre cariche. All'esito dello scrutinio per la carica di Presidente e alla proclamazione della relativa elezione, si procede alla seconda sessione di votazioni e al successivo scrutinio e proclamazione per le restanti cariche elettive: Consiglieri; Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti; Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti.</p> <p>Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.</p> <p>Quando si verificano irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.</p>
<p align="center"><u>Art. 11 – Maggioranze deliberative</u></p>	<p align="center"><u>Art. 11 – Maggioranze deliberative</u></p>
<p>a) <u>Elezione del Presidente della L.N.D.</u></p> <p>Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un</p>	<p>a) <u>Elezione del Presidente della L.N.D.</u></p> <p>Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un</p>

<p>solo candidato.</p> <p><u>b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u></p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.</p> <p><u>c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.</u></p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.</p> <p>Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento</p>	<p>solo candidato.</p> <p><u>b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u></p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.</p> <p><u>c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.</u></p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.</p> <p>Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento</p>
---	---

Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di **voti** ovvero, a parità di **voti**, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. **Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

<p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p> <p><u>f) Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.</p>	<p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p> <p>L'assegnazione dei posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque avverrà, in favore del Presidente eletto, secondo il criterio di cui alla successiva lettera f).</p> <p><u>f) Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u></p> <p>In caso di elezione del Presidente di Comitato o della Divisione Calcio a Cinque collegato ad un elenco ufficiale, i relativi candidati Consiglieri riceveranno una quota pari al 70% dei posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, con esclusione da detto computo numerico del Presidente eletto e – nel caso dei Comitati - anche dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se ≤ 0,5).</p> <p>Detta quota del 70% viene assegnata individualmente ai candidati Consiglieri indicati nell'elenco, in base ai rispettivi voti ottenuti, partendo dal candidato con maggior numero di voti e così a seguire.</p> <p>La restante quota del 30% di posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione viene distribuita tra tutti gli altri candidati Consiglieri, inclusi quelli non rientrati nella quota del 70% di cui sopra, in base al numero di voti singolarmente conseguiti, partendo dal candidato con maggior numero di voti e così a seguire.</p> <p>In caso di elezione del Presidente di Comitato o della Divisione Calcio a Cinque non collegato ad alcun elenco di aspiranti Consiglieri, l'assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione segue il principio dell'assegnazione basata sui voti individuali, indipendentemente dall'eventuale appartenenza dei candidati Consiglieri ad un elenco ufficiale collegato ad altri candidati alla presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.</p>
---	---

<p>In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.</p> <p><u>g) Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p> <p><u>h) Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.</p> <p>In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.</p>	<p>In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.</p> <p><u>g) Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi, per le rispettive discipline, dalle Società regionali di Lega aventi diritto al voto presenti in Assemblea, che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.</p> <p>In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati delle rispettive discipline sportive con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p> <p><u>h) Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.</p> <p>In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p> <p>È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.</p>
---	--

<p>Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.</p> <p>In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.</p> <p>I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.</p> <p>Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.</p> <p>La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.</p>	<p>Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega.</p> <p>In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.</p> <p>I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.</p> <p>Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si potrà procedere, durante il quadriennio, alla sostituzione mediante elezione da tenersi in occasione di una Assemblea a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D. e dalle presenti Norme.</p> <p>La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.</p>
<p align="center"><u>Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.</u></p>	<p align="center"><u>Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.</u></p>
<p>In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:</p> <p>1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.</p> <p>2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.</p> <p>3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui parteciperanno con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non parteciperanno alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.</p> <p>Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.</p>	
<p><u>Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali</u></p>	<p><u>Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali</u></p>
<p>A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.</p> <p>B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:</p> <p>1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;</p> <p>Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.</p> <p>C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.</p> <p>D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:</p> <p>1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.</p> <p>2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;</p> <p>Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.</p>	
<p><u>Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud</u></p>	<p><u>Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud</u></p>
<p>La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area Nord: Comuni Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte 	<p>INVARIATO</p>

<p>Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;</p> <p>- Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;</p> <p>- Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.</p>	
NORME TRANSITORIE e FINALI	NORME TRANSITORIE e FINALI
<p>I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.</p>	<p>I. INVARIATO</p>
<p>II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.</p>	<p>II. INVARIATO</p>
<p>III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.</p>	<p>III. INVARIATO</p>
<p>IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.</p>	<p>IV. INVARIATO</p>
<p>Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.</p>	<p>INVARIATO</p>



COMUNICATO UFFICIALE N. 377
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 191/A della F.I.G.C., inerente la convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 22 giugno 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A

Il Presidente Federale

- considerato che in data odierna ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico;
- visti gli artt. 21 e 24 dello Statuto federale

C O N V O C A

l'Assemblea federale elettiva per il giorno 22 giugno 2026 alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso il *Rome Cavalieri - A Waldorf Astoria Hotel*, Via Alberto Cadlolo, 101 – 00136 Roma, tel. 06 35091, con il seguente

O R D I N E D E L G I O R N O

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale

A L L E G A

alla presente convocazione il “Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva” redatto ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 22 GIUGNO 2026

Il sottoscritto

.....,

NOME

COGNOME

DELEGATO ASSEMBLEARE della Lega/Componente Tecnica.....,

ACCREDITA LA CANDIDATURA DI

.....

NOME

COGNOME

all'elezione di PRESIDENTE FEDERALE per il quadriennio 2025-2028.

FIRMA

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 22 GIUGNO 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI DUE CONSIGLIERI FEDERALI NAZIONALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale Nazionale della L.N.D. ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali/Divisione calcio a cinque/Dipartimento Interregionale/Dipartimento Calcio Femminile/Divisioni Calcio Femminile di seguito elencati:

Comitato/Divisione/Dipartimento

Firma Presidente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA CANDIDATO

.....

REGOLAMENTO ELETTORALE E DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea elettiva della Federazione è convocata dal Presidente Federale almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione è effettuata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, e mediante successiva PEC trasmessa ai Delegati Assembleari almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 273 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Calcio Serie A (Lega Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti e dei tecnici secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

Lega Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	56 Delegati
LND	99 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti e per i tecnici sono quelli eletti dagli atleti e dai tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), approvati dal Consiglio Federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati Lega Serie A	4,644
20 Delegati LNP Serie B	1,548
56 Delegati Lega Pro	1,106
99 Delegati LND	1,772
52 Delegati Atleti	1,984
26 Delegati Tecnici	1,984

Art. 3 - Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 137 Delegati che rappresentino almeno 259 voti assembleari e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 96 Delegati che rappresentino almeno 172 voti assembleari.

2. In conformità all'art. 20, comma 7, dello Statuto, le operazioni di verifica poteri sono svolte da apposita Commissione, il cui Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione, nominata dalla Federazione.

3. Le operazioni di verifica poteri relative alle Assemblee, per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte dalla medesima Commissione di cui al comma 2.

Le operazioni di scrutinio dei voti relative alle Assemblee, per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte da apposita Commissione nominata dalla Federazione.

Art. 4 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. Il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

4. Il Presidente dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti è eletto con votazione palese dai Delegati delle stesse, d'intesa con la Federazione.

Art. 5 - Oggetto delle votazioni

1. In conformità allo Statuto Federale l'Assemblea Federale elegge il Presidente Federale. In occasione dell'Assemblea Federale sono altresì eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici.

2. Preliminarmente alle votazioni per l'elezione del Presidente Federale, vengono eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri Federali da parte

degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale.

3. Dopo le Assemblee per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti Tecniche, che non possono avere una durata superiore alle tre ore, scadute le quali devono essere dichiarate chiuse, si aprono i lavori dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 24, comma 5, dello Statuto.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature a Presidente Federale ed a Consigliere Federale

1. In conformità all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale i candidati all'elezione di Presidente Federale e di Consigliere Federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale, con link diretto dalla homepage, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale

Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

I Delegati Assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza Federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

3. Modalità di presentazione delle candidature ed elezione alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche

3.1 Consiglieri in rappresentanza della Lega Serie A

La Lega Calcio Serie A esprime quattro Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Calcio Serie A è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L’elezione dei tre Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nell’Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l’elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.2 Consiglieri in rappresentanza della LNP Serie B

La Lega Nazionale Professionisti Serie B esprime due Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L’elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, avviene nell’Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l’elezione del Consigliere Federale, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.3 Consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico

La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime due Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, avviene nell'Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell'Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l'elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l'elezione del Consigliere Federale, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.4 Consiglieri in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti esprime sei Consiglieri Federali, di cui due Consiglieri Federali nazionali, tre Consiglieri Federali d'Area della LND (in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza) e il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale coloro che abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) per i Consiglieri Federali d'area della L.N.D.: designazione da parte di 1 Comitato dell'area di appartenenza;
- b) per i Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L’elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nell’Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale.

Per l’elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d’area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell’area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all’Assemblea.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire l’elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

3.5 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti l’Assemblea Federale, due in rappresentanza dei calciatori/calciatrici professionisti e due in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

La convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, con indicazione dello status dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell’applicazione dell’art. 26 dello Statuto. Lo status è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l’art. 29, comma 1, ultimo capoverso, dello Statuto Federale ed il candidato potrà presentarsi per l’una o l’altra categoria (professionistica o dilettantistica) purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Per la presentazione della candidatura dovrà essere utilizzato il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di 3 Delegati Assembleari dei calciatori e delle calciatrici. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, dei candidati rispettivamente per l'elezione:

- di due calciatrici/calciatori dilettanti
- di due calciatrici/calciatori professionisti

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.6 Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici vengono eletti nel numero di due dai Delegati dei Tecnici, uno in rappresentanza dei tecnici professionisti e uno in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici coloro che abbiano ottenuto la designazione di 2 tra i Delegati Assembleari appartenenti alla categoria. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei tecnici professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri Federali della propria categoria (professionisti o dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei dilettanti. Per questa elezione i Delegati dilettanti possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata, elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei professionisti. Per questa elezione i Delegati professionisti possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale

1. In sede assembleare il Presidente Federale, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
3. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due Delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
4. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 8 - Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.

In presenza di più di due candidati, se nessuno all'esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti delle Leghe e delle Componenti Tecniche.



Società aventi diritto al voto

1	953890	A.S.D. A.M.B. FROSINONE C5
2	922681	A.S.D. LEVANTE FUTSAL
3	600721	A.S.D. ACADEMY PESCARA FUTSAL
4	955074	A.S.D. ACIREALE C5
5	943293	A.S.D. ALTA FUTSAL
6	913119	A.S.D. ALTOVICENTINO FUTSAL
7	620853	A.S.D. AMALFI COAST SAMBUCO C/5
8	949527	A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA
9	937821	SSDARL AOSTA CALCIO 511
10	935549	A.S.D. ARANOVA
11	913422	A.S.D. ARCOBALENO ISPICA
12	945405	A.S.D. ARDEA C.A 5
13	949818	A.S.D. ARGONESE S. PAOLO D ARGON
14	933975	A.S.D. ARPI NOVA
15	963758	ASD ACTIVE NETWORK FUTSAL
16	750052	A.S.D. ATLANTE GROSSETO
17	916527	A.S.D. ATLETICO CANICATTI 5
18	931071	A.S.D. ATLETICO CHIARAVALLE
19	946093	A.S.D. ATLETICO FOLIGNO
20	943569	ASDCPS ATLETICO TAURINENSE
21	921077	S.S.D. AUDACE MONOPOLI A R.L.
22	700592	G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO
23	921582	P.G.S. AVIS ISOLA
24	630663	BAGNOLO CALCIO A 5
25	954771	SSDARL BALCA POGGESE
26	932421	A.S.D. BARACCALUGA
27	938293	A.S.D. BENEVENTO 5
28	938713	A.S.D. BERNALDA FUTSAL
29	949222	U.S.D. BITONTO CALCIO A 5
30	949444	A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018
31	951369	A.S.D. BLINGINK SOVERATO C5
32	206182	U.S. BO CA JUNIOR
33	700443	A.S. BULLDOG T.N.T. LUCREZIA
34	953768	A.S.D. BULLDOG CAPURSO
35	690447	C.M.B. C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL
36	700092	C.U.S. ANCONA
37	700208	A.S.D. C.U.S. MACERATA CALCIO A5
38	916525	A.S.D. C.U.S. PALERMO
39	916047	A.S.D. C.U.S. PISA
40	700235	A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO
41	720598	G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO
42	916643	A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE



43	780850	SSDARL CAME TREVISO C5
44	935975	A.S.D. CANOSA A5
45	780351	A.S.D. CANOTTIERI BELLUNO C5
46	675043	A.C.D. CARDANO 91
47	935205	A.S.D. CASERTANA FUTSAL CLUB
48	952863	A.S.D. CASTELLANA CALCIO A 5
49	945167	A.S.D. CDM FUTSAL
50	650963	A.S.D. CIOLI ARICCIA C5
51	951972	A.S.D. CISTERNA 5
52	954850	A.S.D. CITTÀ DI ACRÌ C5
53	931293	CITTÀ DI CAGLIARI SSDARL
54	940879	S.S.D. CITTÀ DI CHIETI
55	915018	A.S.D. CITTÀ DI MELILLI CALCIO A5
56	952860	A.S.D. CITTÀ POTENZA CALCIO A 5
57	941617	A.S.D. CLN CUS MOLISE
58	945361	A.S.D. CLUB SPORT ROMA
59	073383	POL. COMPRES. SPORT PISTICCI
60	014980	CUS CAGLIARI A.S.D.
61	935978	A.S.D. DIAZ
62	081805	S.C. DOMUS BRESSO
63	952814	DOZZESE CALCIO SSDARL
64	916528	A.S.D. DRAGO ACIREALE CALCIO A5
65	949825	A.S.D. DUELLE FUTSAL CETRARO
66	922683	EAGLES FUTSAL
67	651062	A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO
68	922724	ASR ELLEDI FC SSD RL
69	945858	A.S.D. ELMAS C5
70	947378	A.S.D. ENERGY SAVING FUTSAL
71	914654	A.S.D. ETA BETA F.C. FANO
72	952893	A.S.D. EUR CALCIO A 5
73	949890	SSDARL EVENTI FUTSAL
74	933988	S.S.D. FELDI EBOLI ARL
75	951409	A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA
76	955225	A.S.D. FERNANA FUTSAL 2022
77	922760	FERRANDINA SPORT ACADEMY
78	945864	A.S.D. FORMIA FUTSAL
79	953766	A.S.D. FORTITUDO POMEZIA1957
80	945679	A.S.D. FUTSAL ACADEMY
81	947065	A.S.D. FUTSAL ATESSINA
82	951531	A.S.D. FUTSAL CESENA
83	953951	ASDAPS FUTSAL CLUB MONTESILVANO
84	780821	A.S.D. FUTSAL CORNEDO



85	939914	A.S.D. FUTSAL GIORGIONE
86	951761	A.S.D. FUTSAL HURRICANE
87	940817	A.S.D. FUTSAL JESOLO
88	934143	ASR FUTSAL MARCO POLO ARL
89	953838	ASD FUTSAL MAZARA 2020
90	934440	A.S.D. FUTSAL ORTONA
91	943655	SSDARL FUTSAL PRATO
92	962930	FUTSAL RUSSI A.S.D.
93	922698	FUTSAL SORRENTO
94	949554	A.S.D. FUTSAL TERNANA
95	930344	A.S.D. FUTSAL TORRITA
96	780848	S.S.D. FUTSAL VILLORBA A R.L.
97	963102	GALLINESE DL
98	938842	A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA
99	770370	S.C.D. GRIFONI
100	953634	A.S.D. GRIMAL FUTSAL BARLETTA
101	931805	A.S.D. HOLIMPIA SIRACUSA
102	920742	A.S.D. IBS LE CRETE
103	952770	A.S.D. INFINITY FUTSAL ACADEMY
104	941018	A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5
105	700364	SSDARL ITALSERVICE C5
106	955172	A.S.D. ITAR FUTSAL
107	949732	A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
108	964067	A.S.D. ITTIRI CALCIO
109	938107	A.S. JESINA S.R.L.
110	621259	A.S.D. JUNIOR DOMITIA
111	943910	A.S.D. JUST MOLA
112	937881	A.S.D. KAPPABI POTENZA PICENA
113	915473	KICK OFF C5 FEMMINILE
114	934150	A.S.D. L 84 S.S.D. S.R.L.
115	650630	LA PISANA CALCIO A 5 A R. L
116	950101	A.S.D. LADY MONDRAGONE
117	964288	LAZIO CALCIO A 5 A.S.D.
118	917457	A.S.D. LECCO CALCIO A 5
119	955168	A.S.D LEONESSA FUTSAL RSA
120	948340	A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
121	940807	A.S.D. LISCIANI TERAMO
122	947312	A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5
123	963987	ASD LIVORNO 9 BOCA
124	937980	MACCAN PRATA C5 SSD A RL
125	943753	A.S.D. MAMA FUTSAL SAN MARZANO
126	940835	MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL



127	936351	A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012
128	740654	SSDARL MASCALUCIA C5
129	935937	A.S.D. MATTAGNANESE BSL
130	730107	S.S.D. MEDITERRANEA CAGLIARI ARL
131	920597	S.S.D. MESTREFENICEC5 A R.L.
132	919889	S.S.D. META CATANIA C5 A R.L.
133	675872	A.S.D. MGM 2000
134	650977	A.S. MIRAFIN
135	952826	A.S.D. MISTRAL PALERMO
136	080523	G.S.D. MODENA CAVEZZO FUTSAL
137	780019	MONTEGRAPPA SSDARL
138	954045	A.S.D. MOTORSCAR BRINDISI C5
139	936031	A.S.D. NAPOLI FUTSAL
140	947906	A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5
141	951516	A.S.D. NEW REAL RIETI
142	941814	A.S.D. NEW TARANTO CALCIO A 5
143	953056	A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5
144	914502	A.S.D. NORA CALCIO FEMMINILE
145	962945	NUOVA FUTSAL PISTICCI
146	936946	A.S.D. NUOVA JUVENTINA FFC
147	932103	A.S.D. OLIMPIA REGIUM
148	954818	A.S.D. OLIMPIA VERONA
149	760023	F.C.D. OLYMPIA ROVERETO
150	938088	A.S.D. OLYMPIQUE SINOPE C5
151	918893	S.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI
152	962936	ORISTANESE
153	700410	A.S.D. PASTADICAMERINO GAGLIOLE
154	951366	G.S. PERO S.S.D.A R.L.
155	780408	SSDSRL PETRARCA CALCIO A CINQUE
156	943022	A.S.D. PGS MESSINA FUTSAL
157	935029	A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA
158	954029	ASDPOL POL. ASD QUARTU CALCIO A5
159	919002	A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA
160	934736	A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA
161	934650	A.S.D. POLISPORTIVA VILLAFONTANA
162	920880	A.S.D. POLISPORTIVA 1980
163	919919	A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5
164	500110	A.S.D. PORDENONE
165	079360	PRATO CALCIO A CINQUE
166	951670	A.S.D. REAL BUBI MERANO C5
167	947684	A.S.D. REAL CAROVIGNO
168	934721	A.S.D. REAL CASTEL FONTANA



169	952937	A.S.D. REAL CIAMPINO ACADEMY
170	935733	S.S.D. REAL FABRICA DI ROMA ARL
171	941151	A.S.D. REAL FIVE RHO
172	937885	A.S.D. REAL GRISIGNANO CALCIO
173	952780	A.S.D. REAL SESTO
174	077579	A.S.D. RECANATI CALCIO A 5
175	949303	A.S.D. ROMA CALCIO A 5
176	077147	A.S.D. ROMA 1927 FUTSAL
177	676218	U.S. SAINTS MILANO ASD
178	935329	A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE
179	953024	A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE
180	920497	A.P.D. SAMMICHELE 1992
181	710076	U.S.D. SAN REMIGIO
182	920042	A.S.D. SAN SEBASTIANO USSANA
183	936664	A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER
184	915807	C.F. SCANDICCI FUTSAL A.S.D.
185	934602	A.S.D. SERMIG
186	943094	S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.
187	962927	ASD SIVEL AVEZZANO
188	934417	A.S.D. SOCCER ALTAMURA
189	945722	SOLARITY ASD
190	952541	A.S.D. SOVERATO FUTSAL
191	943211	A.S.D. SPARTAK SAN NICOLA
192	937967	A.S.D. SPES PF CALCIO A 5 A.S.D.
193	914235	A.S.D. SPORT CENTER CELANO
194	936002	A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA
195	951514	A.S.D. SPORTING SALA CONSILINA
196	943673	A.S.D. SULMONA FUTSAL
197	949416	A.S.D. SUPERAEEQUUM C5 2018
198	937892	A.S.D. TEAM GIORGIONE C5
199	933434	ASC.D. TEAM SCALETTA
200	952030	A.S.D. TERNANA THYRUS C.5
201	952743	A.S.D. TIKITAKA PLANET
202	079574	S.S.D. TOP FIVE S.R.L.
203	947481	A.S.D. U.S. CURES CALCIO A 5
204	943104	A.S.D. VARESE C5
205	954792	A.S.D. VDL FIANO PLUS
206	954982	A.S.D. VELLETRI TECHNOLOGY C5
207	081182	VERONA CALCIO A CINQUESRL
208	936030	A.S.D. VERSILIA C5
209	962957	VIAGRANDE C/5
210	675297	A.S.D. VIDEOTON CREMA C5



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



211	933336	S.S. VILLASPECIOSA A.S.D.
212	949657	A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE
213	947442	A.S.D. VIRTUS LIBERA FORIO
214	921361	A.S.D. WOMAN NAPOLI C5
215	922645	A.S.D. WOMEN ROMA CALCIO A 5
216	933846	A.S.D. X MARTIRI
217	952827	A.S.D. 1983 ROMA 3Z HISTORY
218	940814	A.S.D. 1998 AUDACE C5 VERONA

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA
DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 DEL 5 MAGGIO 2026**

**MODULO A) - DELEGA DI RAPPRESENTANZA
FRA SOCIETA' CON DIRITTO DI VOTO (DELEGA EXTRA SOCIETARIA)**

La Società

matricola n.

avente diritto di voto

in persona del Legale Rappresentante

documento di identità (**allegato in copia**)
in corso di validità

(indicare estremi del documento identità)

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Al Legale Rappresentante della Società

matricola n.

Sig./Sig.ra

(indicare nome e cognome del legale rappresentante)

avente diritto di voto in occasione dello svolgimento dell'Assemblea Straordinaria del **5 maggio 2026** che si svolgerà in modalità online come da avviso di convocazione di cui al Comunicato Ufficiale n. 1009 del 24.04.2026.

documento di identità (**allegato in copia**)
in corso di validità

(indicare estremi del documento identità)

(luogo e data)

Firma del Presidente della Società delegante

(timbro della Società)

Per accettazione

Firma del Presidente della Società delegata

(timbro della Società)

N.B.: il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo deleghe@pec.divisionecalciao5.it, a cura della Società delegata, al Collegio di Garanzia Elettorale e, **in copia conoscenza, alla Società delegante**, ai fini dell'accredito nell'Assemblea, unitamente a una copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Legale Rappresentante della Società delegata.

.....

spazio riservato al Collegio di Garanzia Elettorale

Il Collegio di Garanzia Elettorale, effettuati i necessari riscontri, **accredita** nell'Assemblea

con diritto di voto

il Sig./la Sig.ra

(cognome e nome)

Il Collegio di Garanzia Elettorale

.....

All. Copia documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Legale Rappresentante della Società delegata.

N.B.: il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo deleghe@pec.divisionecalcioa5.it, a cura della Società delegata, al Collegio di Garanzia Elettorale e, in copia conoscenza, alla Società delegante, ai fini dell'accredito nell'Assemblea, unitamente a una copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Legale Rappresentante della Società delegata.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA
DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 DEL 5 MAGGIO 2026

MODULO B) - DELEGA
DI RAPPRESENTANZA INTRASOCIETARIA

La Società matricola n.

è rappresentata da:

Presidente
(Cognome e nome)

documento di identità (**allegato in copia**)
in corso di validità (indicare estremi del documento identità)

o, **in caso di assenza o impedimento**, da:

Altro Dirigente dal*
(Cognome e nome) (data dalla quale è ricoperto l'incarico)

con la qualifica di

documento di identità (**allegato in copia**)
in corso di validità (indicare estremi del documento identità)

(luogo e data)

Firma del Presidente della Società

(timbro della Società)

**Firma per accettazione
del Dirigente delegato**

N.B.: il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Società delegante, al Collegio di Garanzia Elettorale per l'accredito nell'Assemblea, unitamente a una copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Dirigente delegato, all'indirizzo deleghe@pec.divisionecalcioa5.it.

.....

spazio riservato al Collegio di Garanzia Elettorale

Il Collegio di Garanzia Elettorale, effettuati i necessari riscontri, **accredita** nell'Assemblea

con diritto di voto

senza diritto di voto

il Sig./la Sig.ra

(cognome e nome)

Il Collegio di Garanzia Elettorale

.....

All. Copia documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Dirigente delegato.

N.B.: il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Società delegante, al Collegio di Garanzia Elettorale per l'accredito nell'Assemblea, unitamente a una copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Dirigente delegato, all'indirizzo deleghe@pec.divisionecalcioa5.it.